

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo: cosa accade in caso di mancata contestazione di una parte del credito?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente non formuli alcuna contestazione con riguardo ad una parte del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la pretesa creditoria in questione deve ritenersi fondata; ciò in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati.

Tribunale di Milano, sentenza del 12.2.2018, n. 1501

...omissis...

1. Oggetto della causa

La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della debenza del credito vantato da ssssei confronti del Condominio sssss

L'oggetto di causa si estende anche all'accertamento di eventuali vizi dei marmi impiegati sssss cornice perimetrale esterna dei balconi e dell'eventuale responsabilità in capo all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori, ssssss in causa da XXX.

2. Richieste istruttorie

Le parti hanno reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le richieste istruttorie ritenute inammissibili con ordinanza del 15 giugno 2015, che in questa sede si conferma.

3. Credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto

Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la somma di € 19.722,68, oltre interessi e spese legali, importo derivante dal mancato pagamento della fattura *omissis* del 4/9/2012, emessa da XXX per le opere di manutenzione straordinaria realizzate nel condominio in esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 13/7/2011 (doc. 1 opposta).

L'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato solo in parte contestato dal condomino.

L'opponente ha dedotto l'incongruità delle richieste avanzate dall'impresa appaltatrice per opere extra capitolato non autorizzate e mal eseguite. In particolare, il condominio ha contestato l'addebito di € 5.277,70 oltre IVA per il rivestimento in granigliato della facciata dell'edificio condominiale e l'addebito di € 5.500,00 oltre IVA per l'esecuzione della linea vita.

Con riguardo al rivestimento in granigliato della facciata, l'opponente ha affermato di non aver mai autorizzato la citata opera, contestando altresì le modalità di esecuzione e il corrispettivo richiesto da XXX, in quanto giudicato eccessivo. Invero, diversamente da quanto affermato dall'opposta, il rivestimento in granigliato non è stato oggetto di esplicita pattuizione nel contratto di appalto che, al contrario, indicava esclusivamente la tinteggiatura della facciata ad intonaco (come risultante dal punto 14 dell'offerta, doc. 2 pag. 15 opposta). Infatti, nonostante il punto 14-bis dell'offerta formulata dall'impresa appaltatrice prevedesse, in alternativa alla tinteggiatura, il rivestimento minerale della facciata ad intonaco, tale punto è stato esplicitamente escluso in sede di conclusione del contratto di appalto (doc. 1 pag. 1 opposta). Tale esclusione si ricava altresì dall'interlineatura della voce "rivestimento minerale facciata" accompagnato dalla dicitura "annullato" contenuta nel documento di riepilogo generale dei costi (doc. 2 pag. 17 opposta). Inoltre, dalle risultanze istruttorie e, segnatamente, dalla documentazione prodotta dalle parti non è emersa la prova dell'intervenuta autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale al rivestimento in granigliato della facciata. Dalla delibera condominiale del 15/10/2012 (doc. 6 opposte) risulta che, in ragione della mancata autorizzazione del rivestimento da parte dell'assemblea, l'amministratore condominiale ha sollecitato chiarimenti al direttore dei lavori, reputando la questione di sua esclusiva competenza. Tuttavia, dal contratto di appalto emerge che "ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata per iscritto dalla Direzione Lavori ed accettata dal Committente" (doc. 1 pag. 2 opposta).

Nel caso di specie difetta la prova che l'arch. *omissis* abbia dapprima concordato con l'impresa appaltatrice e successivamente autorizzato per iscritto la variante consistente nel rivestimento in granigliato della facciata, né risulta alcuna accettazione della variante da parte del condominio. Ne consegue che nessun importo risulta dovuto dal condominio per la realizzazione della facciata in granigliato da parte di XXX, in quanto opera non prevista nel contratto di appalto né successivamente autorizzata.

Per quanto concerne la realizzazione della linea vita, l'opponente ha dedotto la mancanza della certificazione di legge, contestando altresì il quantum dell'addebito.

Di contro, l'opposta ha prodotto la relazione di calcolo e il progetto esecutivo relativo ai sostegni per la linea vita, redatti dall'ing. sss e inviati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'amministratore condominiale in data 22/1/2013 (doc. 17 opposta). Inoltre, il corrispettivo per la realizzazione della linea vita risulta accettato dall'opponente mediante apposizione, in calce al preventivo (doc. 6 opposta), dell'indicazione di conferma del prezzo di "Euro 5.500,00 + IVA al netto dello sconto concordato" e sottoscrizione dell'amministratore condominiale. Il corrispettivo di €

5.500,00 oltre IVA per la realizzazione della linea vita risulta quindi dovuto, in ragione del mancato riconoscimento, da parte del condominio, della sottoscrizione attestante l'accettazione del preventivo (di cui al citato doc. 6 opposta) e dell'avvenuta consegna delle certificazioni di legge.

L'opponente non ha formulato alcuna contestazione con riguardo alla restante parte del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, deve ritenersi fondata la pretesa creditoria di XXX con riguardo all'importo pari ad € 7.152,01 oltre IVA. Tale importo deriva dallo scomputo dal credito di € 17.929,71 oltre IVA - indicato nel decreto ingiuntivo opposto - degli importi addebitati per la realizzazione del rivestimento della facciata e della linea vita (€ 5.277,70 oltre IVA ed € 5.500,00 oltre IVA).

Dai rilievi che precedono emerge la fondatezza del credito vantato dall'opposta nella misura risultante dalla sottrazione del costo previsto per il rivestimento in granigliato (pari ad € 5.2677,70 oltre IVA) dall'importo oggetto della fattura n. (omissis...) del 4/9/2012 posta a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato (pari ad € 17.929,71 oltre IVA). Pertanto il credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente risulta pari ad € 12.652,01 oltre IVA.

4. La domanda di risoluzione del contratto ex art. 1668 co. 2 c.c.

L'opponente ha, in via principale, formulato domanda di risoluzione del contratto di appalto denunciando l'esistenza di gravi vizi attinenti ai marmi (nella specie marmo di Trani), utilizzati per il rifacimento della cornice perimetrale esterna dei balconi, tali da rendere l'opera inadatta alla sua destinazione. In particolare, il condominio ha dedotto l'esistenza di numerose crepe sui marmi da cui risulta la mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte. A tal fine il condominio ha instaurato procedura di accertamento tecnico preventivo (di seguito a.t.p.), dinanzi al Tribunale di Milano, sez. VII, r.g.n.r. 35750/13, avente ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi, la valutazione delle cause e dei danni relativi ai marmi utilizzati sul perimetro dei balconi condominiali, specificandone natura ed entità, con indicazione dei costi per il ripristino, previo esperimento del tentativo di conciliazione delle parti. Dalla relazione (doc. 11 pag. 28 e ss. opposta) del consulente tecnico d'ufficio (di seguito c.t.u.) ing. *omissis* è emersa la presenza, riscontrata su 68 lastre rispetto alle 258 esaminate, di discontinuità o fessurazioni sensibili al tatto, "numerose cavillature, naturali intrusioni - intarsiature di diverso colore della Pietra di Trani", ma non la presenza di problemi di instabilità del materiale. Il c.t.u. ha evidenziato che "le dimensioni delle lesioni hanno una rilevanza strutturale molto modesta", mentre "la componente estetica è sensibilmente più rilevante". Inoltre dalla c.t.u. è emerso il progressivo palesarsi del fenomeno delle crepe nel corso del tempo.

Nonostante il c.t.u. abbia riconosciuto la compattezza strutturale del calcare compatto costituente la matrice delle lastre, lo stesso ha confermato l'esistenza di venature ed intrusioni naturali soggette a degrado nel tempo con la formazione delle lesioni, che costituiscono principalmente un problema di natura estetica.

Pur riconoscendo la validità estetica del *omissis*, il c.t.u. ha ritenuto che la scelta di questo materiale per i bordi esterni dei balconi possa rappresentare la "maggiore causa dei difetti e dei vizi rilevati". Il c.t.u. ha, infine, individuato quali costi per il ripristino delle 68 lastre - da eseguire mediante lo stucco per marmi - l'importo complessivo di € 14.396,00 + IVA (pag. 32 relazione c.t.u.).

Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. nel procedimento di a.t.p. risultano analiticamente e adeguatamente motivate e, pertanto, le stesse devono essere recepite nel presente giudizio.

Pertanto, ancorchè si tratti di problema avente natura estetica, il marmo posato sui balconi del condominio opponente presenta vizi che impongono l'accertamento dell'eventuale responsabilità in capo all'impresa appaltatrice.

XXX ha escluso la propria responsabilità per i citati vizi dei marmi in quanto avrebbe agito quale *nudus minister* del committente. L'opposta, infatti, ha dedotto di aver suggerito al condominio, quale materiale da utilizzare per il rivestimento dei balconi, il "serizzo antigorio" (roccia resistente al gelo e all'usura), al posto del marmo di Trani.

Il condominio, nonostante le indicazioni dell'impresa appaltatrice e sebbene il contratto di appalto e il capitolato prevedessero la posa del marmo di qualità "botticino" e, in alternativa, il marmo in "serizzo antigorio", ha deliberato a maggioranza l'utilizzo del marmo di Trani, come risultante dal verbale dell'assemblea condominiale dell'11/10/2011 (doc. 1 fascicolo a.t.p. sssssss).

Dalle risultanze istruttorie è effettivamente emerso che il signor *omissis* abbia sconsigliato l'utilizzo del marmo di Trani. Tali evidenze emergono tanto dal giornale cantiere (doc. 15 opposta, che attesta che in sede di sopralluogo del 6/12/2011 l'opposta sconsigliava il citato materiale) quanto dalle dichiarazioni rilasciate dal condomino sig. sss (sia mediante la dichiarazione unilaterale sub. doc. 3 opposta quanto mediante interrogatorio formale).

Tuttavia, la condotta tenuta sssss si è limitata a sconsigliare l'utilizzo del marmo di Trani, non vale a rendere l'impresa appaltatrice quale *nudus minister* dell'appaltatore. Infatti, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero *nudus minister*, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017). A tal fine l'appaltatore, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale *nudus minister*, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cass., sez. 2, Sentenza n. 1981 del 02/02/2016).

Nel caso di specie XXX, benchè abbia in più occasioni sconsigliato l'utilizzo del marmo di Trani e suggerito invece il serizzo antigorio, non ha mai manifestato il proprio dissenso in modo esplicito, opponendosi alla scelta di un marmo ritenuto inappropriato dall'appaltatore. Il mero suggerimento di utilizzare un materiale al posto di un altro, in quanto ritenuto meno resistente, infatti, non costituisce manifestazione di dissenso.

Poiché l'appaltatore non ha agito quale *nudus minister* del committente, lo stesso deve essere dichiarato responsabile dei vizi del materiale utilizzato, secondo quanto risultante dalla c.t.u. resa in sede di a.t.p.

Nonostante l'appaltatore risulti responsabile nei confronti del committente per la fornitura di materiale viziato, occorre escludere che tali vizi siano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi idonei a fondare la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma secondo, c.c., formulata dal committente. Infatti, la valutazione del requisito dell'importanza dell'inadempimento, che risulta aggravato in materia di appalto rispetto all'ipotesi di cui all'art. 1453 c.c., presuppone un accertamento preliminare in ordine all'oggetto del contratto.

Il contratto di appalto stipulato tra il committente e l'appaltatore ha ad oggetto il risanamento e il restauro della facciata posteriore, della gronda perimetrale, dei parapetti delle balconate, dei sottobalconi, dei pavimenti e dei frontalini dei balconi prospiciente le quattro facciate del fabbricato condominiale. Pertanto, l'oggetto del

contratto risulta ben più ampio rispetto alla fornitura e alla posa della cornice perimetrale esterna dei balconi. Conseguentemente le crepe e le cavillature delle lastre di marmo, come emerso dalla citata relazione del c.t.u., ancorchè assumano il carattere di vizi, non risultano tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, in quanto attengono solamente a una parte delle opere di manutenzione straordinaria commissionate all'appaltatore.

Parimenti infondata risulta la domanda, formulata dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni e la restituzione di ogni somma ricevuta in acconto per le partite di lavoro. Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno, infatti, non risulta provata alcuna voce di danno diversa rispetto ai costi individuati dal c.t.u. per il ripristino delle lastre.

Infine, il mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto comporta il rigetto della domanda di restituzione, in quanto domanda consequenziale e accessoria alla prima.

Infine, va rigettata la domanda di responsabilità ex art. 1669 c.c. promossa dal committente nei confronti dell'appaltatore, in quanto i vizi dei marmi non integrano certamente i gravi difetti delle costruzioni presupposti dalla citata disposizione. I gravi difetti che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. ricomprendono tutte le alterazioni che inficiano la struttura e la funzionalità globale dell'opera menomandone il godimento in modo apprezzabile.

Come ha accertato la ctu, le cavillature dei marmi non producono effetti sulla staticità della costruzione ma incidono prevalentemente sulla pregevolezza estetica. Esse pertanto sono il frutto di una scelta tecnicamente scorretta sui materiali da posare ma non influiscono sul godimento dell'opera.

5. La domanda di riduzione del prezzo ex art. 1668 co. 1 c.c.

L'attore ha altresì formulato in via subordinata domanda di riduzione dei corrispettivi dovuti all'opposta, in ragione dei lamentati vizi presenti sui marmi. Tale domanda merita accoglimento in virtù dell'accertamento dei citati vizi anche mediante la c.t.u. resa nell'ambito del procedimento per a.t.p. Conseguentemente occorre scomputare dal credito spettante all'opposta, pari ad € 12.652,01 oltre IVA, il costo per il ripristino delle lastre come indicate dalla citata c.t.u., per un importo pari ad € 14.396,00 oltre IVA.

Da tale operazione aritmetica discende un credito a favore del condominio pari ad € 1.743,99 oltre IVA.

6. La chiamata in causa del direttore dei lavori

XXX ha provveduto a chiamare in causa il direttore dei lavori, arch. *omissis*, allegando che la scelta del marmo di Trani è avvenuta in virtù delle sue indicazioni e dei suoi suggerimenti e che pertanto lo stesso deve essere ritenuto responsabile dei vizi dei materiali.

In via preliminare occorre dichiarare ammissibile la chiamata in causa del direttore dei lavori.

Infatti, la chiamata in causa del direttore dei lavori da parte dell'appaltatore non presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra gli stessi. Inoltre, il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006). Nel caso di specie l'appaltatore ha provveduto a chiamare in causa il direttore dei lavori al fine di ottenere la liberazione dalla pretesa formulata dal committente, individuando l'arch. T.

quale unico soggetto responsabile dei vizi dei marmi. A tale scopo l'appaltatore, attore in senso sostanziale della presente controversia, ha formulato domanda di accertamento della responsabilità del direttore dei lavori e domanda di manleva nei suoi confronti rispetto a quanto l'appaltatore dovesse essere condannato a a are a favore del condominio.

Nel merito la domanda di manleva volta all'accertamento della responsabilità del direttore dei lavori risulta parzialmente fondata. L'arch. *omissis*, come ammesso dallo stesso e come risultante dagli atti di causa (verbale assemblea condominiale dell'11/10/2011, doc. 1 fascicolo a.t.p. direttore lavori), ha suggerito l'impiego del marmo di Trani per motivi di carattere estetico, in quanto già nel 1992 gli altri lavori erano stati effettuati con la medesima. Tale materiale, alla luce della citata c.t.u., si è rivelato inadatto, soprattutto avuto riguardo alle condizioni climatiche del nord Italia in cui è presente il condominio e che rendono la pietra di Trani maggiormente adeguata alle zone del centro-meridione.

Il direttore dei lavori ha suggerito l'utilizzo della pietra di Trani facendo prevalere valutazioni di carattere estetico rispetto a valutazioni di carattere funzionale. In tale condotta va ravvisata la responsabilità dell'arch. *omissis*, che si pone altresì in violazione dell'obbligo di controllo dei materiali impiegati incombente sul direttore dei lavori in base al contratto di appalto (cfr. punto 4 del contratto).

In applicazione dei principi in materia di solidarietà, occorre dichiarare l'appaltatore e il direttore dei lavori responsabili solidalmente. Infatti, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).

Accertata una medesima incidenza causale degli apporti forniti dall'appaltatore e dal direttore dei lavori nella causazione dei citati vizi, occorre altresì accertare le singole responsabilità nella misura del 50%. Infatti, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cassazione, sent. n. 18521 del 21/09/2016).

Conseguentemente il direttore dei lavori dovrà essere condannato a rifondere all'appaltatore tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere al condominio a titolo di capitale, interessi e spese legali oltre che di c.t.u. nei limiti della propria responsabilità del 50%. In particolare, il direttore dei lavori sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore la metà dell'importo di € 14.396,00 oltre IVA indicato dal c.t.u. per il ripristino delle lastre, cioè l'importo di € 7.198,00 oltre IVA.

7. Spese

In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese legali sostenute dall'opponente condominio vanno poste a carico dell'appaltatore XXX, in quanto parte soccombente. Tali spese, comprensive anche di quelle sostenute nel giudizio di atp, vanno liquidate secondo il D.M. n. 44 del 2015 come indicate nel dispositivo in base allo scaglione medio e tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 5 co 1 del citato D.M. ai fini della determinazione del valore della controversia.

Per quanto attiene alle spese legali sostenute dall'impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza reciproca ex art. 92 comma secondo c.p.c., nonché in proporzione del rispettivo interesse in causa ex art. 97 c.p.c., vanno compensate parzialmente tra le parti, nella misura rispettivamente del 70%, con conseguente condanna del terzo chiamato a rifondere all'appaltatore il residuo 30% delle spese legali. Gli onorari corrisposti al ctu nel giudizio di a.t.p. (r.g.n.r. 35750/13) vanno poste a carico solidale dell'impresa appaltatrice e del terzo chiamato e suddivisi nei rapporti interni per quote uguali del 50%.

Non vi sono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal Condominio.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara non dovuto l'importo di € 5.277,70 oltre IVA per la realizzazione di opere extra contratto; accerta l'inesatto adempimento dell'appaltatore relativo alla posa dei marmi e per l'effetto, dato atto che il corrispettivo deve essere ridotto dell'importo di € 14.396,00 oltre IVA per i lavori ripristino, revoca il decreto ingiuntivo n. 4200 del 2014; accoglie la domanda di riduzione dei corrispettivi dovuti dall'opponente Condominio ssssss l'opposta alla restituzione a favore dell'opponente della somma di € 1.743,99 oltre IVA e interessi legali dalla data della domanda al saldo; in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla convenuta opposta, accertata la concorrente responsabilità del direttore dei lavori nei limiti della quota del 50%, dichiara tenuto e per l'effetto condanna il direttore dei lavori arch. *omissis* a manlevare XXX di tutto quanto dovesse corrispondere al Condominio anche a titolo di restituzione per capitale (€ 14.396,00 oltre iva), interessi legali e spese, anche processuali nei limiti del 50% della propria quota di responsabilità; rigetta ogni ulteriore domanda; condanna XXX a rifondere al Condominio le spese processuali che liquida in € 384,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; condanna l'arch. *omissis* a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali nei limiti di un terzo con compensazione dei residui due terzi, spese che, per l'intero, si liquidano nella somma di € 6.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato in via solidale gli onorari corrisposti al ctu come già liquidati dal giudice con conseguente obbligo di rifondere all'attore opponente quanto anticipato a tale titolo.